

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

**Modifica del Regolamento n. 11971/1999 ai fini dell'introduzione nell'articolo 33, di un caso di esenzione dagli obblighi previsti dall'articolo 96 e dall'articolo 97, comma 3 del TUF per le sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da banche di credito cooperativo.**

11 AGOSTO 2006

**Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 10 settembre 2006 al seguente indirizzo:**

**C O N S O B**  
**Divisione Emittenti**  
**Via G. B. Martini, n. 3**  
**00198 ROMA**

**oppure all'indirizzo di posta elettronica: [consob@consob.it](mailto:consob@consob.it)**

Il Testo Unico bancario, con riferimento in particolare alle Banche di Credito Cooperativo ("BCC"), stabilisce all'art. 52, comma 2-*bis* che la funzione di controllo contabile possa essere svolta anche dal collegio sindacale.

Tale regime di controllo contabile recepisce le nuove disposizioni introdotte con la "Riforma del diritto societario", entrata in vigore nel gennaio 2004, che hanno per la prima volta dettato nel nostro ordinamento una disciplina di carattere generale sul controllo dei conti delle società per azioni, consentendo, in casi particolari, che anche il collegio sindacale possa svolgere le funzioni di controllo contabile (art. 2409-*bis*, comma 3, del codice civile).

Sulla base di tale assunto, la stessa Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari relativi alle emissioni obbligazionarie previsti dall'art. 12, comma 5, del TUB, con disposizione n. 468342 del 26 aprile 2006, ha sostituito il requisito della "certificazione" previsto dalle Istruzioni di Vigilanza per l'emissione di prestiti obbligazionari con taglio minimo di 1.000 euro (dunque destinati al pubblico degli investitori) con la condizione che non sussista il giudizio negativo o l'impossibilità di esprimere un giudizio da parte del revisore esterno o collegio sindacale, ciò sul presupposto di una sostanziale equivalenza tra il giudizio sul bilancio formulato dal collegio sindacale e quello formulato da un revisore esterno.

Il nuovo regime in materia di sollecitazione, modificato dalla "Legge sul risparmio" (L. 262/2005), introducendo l'obbligo di redazione di un prospetto informativo anche in occasione di offerte di titoli obbligazionari da parte degli Istituti bancari, in precedenza esentati dalla previsione dell'art. 100 lett. f) del TUF, dà luogo alla conseguente applicabilità degli obblighi dettati dagli art. 96 e 97 c. 3 del TUF.

Tale circostanza comporterebbe un sostanziale mutamento del regime sul controllo contabile per le BCC emittenti obbligazioni bancarie, rispetto all'attuale previsione contenuta nel TUB e nelle Istruzioni di Vigilanza dettate dalla Banca d'Italia, per il fatto che i citati articoli 96 e 97 c. 3, individuano in una società di revisione il soggetto deputato al controllo contabile.

Rispetto alle previsioni comunitarie, la Direttiva "Prospetto" non si occupa in modo specifico della materia della revisione contabile e, in particolare, dell'individuazione del soggetto responsabile della revisione, ma si limita a prescrivere che le informazioni finanziarie contenute nel prospetto siano corredate dal giudizio di un revisore indipendente, come del resto già stabilito dalle norme comunitarie in materia di controllo legale dei conti<sup>(1)</sup>, rinviando alla normativa nazionale la definizione dei revisori legali, ai quali si riferisce soltanto quando pone uno specifico obbligo di trasparenza sulla loro identità e sul contenuto del giudizio.

Conseguentemente, chi sia il "revisore contabile" della società che effettua l'offerta al pubblico rimane rimesso integralmente alla legislazione nazionale, con l'unico vincolo costituito dal rispetto delle direttive in materia di revisione legale dei conti e dei principi applicabili ai bilanci annuali, nella redazione delle informazioni finanziarie sottoposte a revisione.

Ciò premesso, con riferimento al caso specifico delle BCC, tenuto conto:

- dell'attuale regime sul controllo contabile previsto dall'art. 52 del TUB;
- della circostanza che l'attuale disciplina sulla sollecitazione, pur avendo ricompreso nel proprio ambito di applicazione anche le offerte di obbligazioni bancarie, attribuisce alla Consob art. 100, comma 2), la

possibilità di stabilire in via regolamentare casi di inapplicabilità anche di singole norme in materia di sollecitazione a specifici tipi di offerta;

- della natura continuativa delle offerte di obbligazioni bancarie, che determinerebbe in caso di applicabilità degli articoli 96 e 97, comma 3, una modifica permanente del regime di controllo contabile delle BCC;
- che la direttiva "Prospetto" non identifica uno specifico soggetto quale organo deputato al controllo contabile;
- della circostanza che tali Istituti non saranno soggetti, neanche a seguito di sollecitazione, al regime previsto dal TUF all'art. 116 per i titoli diffusi che, come noto, impone il conferimento dell'incarico a una società di revisione iscritta al Registro dei revisori contabili del Ministero di Giustizia soggetta, limitatamente a tali incarichi, alla vigilanza Consob

si può ritenere che le esigenze tutelate dagli artt. 96 e 97, c. 3, del TUF, non richiedano un mutamento generale del regime di revisione delle BCC stabilito dal citato art. 52 del TUB.

Alla luce di tali considerazioni si propone pertanto di esentare le BCC che offrono obbligazioni bancarie dagli obblighi previsti dagli artt. 96 e 97, 3 comma, del TUF.

Si sottopone alle osservazioni degli operatori consultati la possibilità di inserire nell'articolo 33, del Regolamento 11971/1999 (Regolamento Emittenti), dopo il comma 4, il seguente comma 5:

*"5. Alle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di credito cooperativo non si applicano l'articolo 96 e l'articolo 97, comma 3 del Testo Unico."*

---

1. Direttiva 84/253/CEE, Direttiva 78/660/CEE, Direttiva 83/349/CEE e Direttiva 2006/43 per la quale non è ancora scaduto il termine per il recepimento da parte degli Stati membri (29 giugno 2008).